



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2566
(citare nella risposta)

00187 Roma..... **15 MAR. 2007**
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Div. **4-2**

Rifer del

Allegati

Oggetto: ***Agenzia del Territorio – Provvedimento 2 marzo 2007 – Pagamento dei servizi telematici erogati dall’Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007 – Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica***

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri

LORO SEDI

Egr. Geom.
Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Per opportuna informazione, si invia in allegato copia del Provvedimento 2 marzo 2007 dell’Agenzia del Territorio relativo alle modalità di pagamento dei servizi telematici erogati dall’Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007.

Con l’occasione si ritiene opportuno inviare, altresì, copia del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007 concernente “Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

1

Riferimenti normativi dell'atto.

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.
 Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).
 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).
 Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 1° marzo 2007

Il direttore regionale f.f.: PROCILO

07A02294

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie, come modificata, da ultimo, dall'art. 2, comma 65, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ed in particolare l'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, il quale prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali è effettuata dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare i commi 39 e 40, i quali prevedono che il pagamento dei tributi possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante e che le

modalità di esecuzione dei pagamenti medesimi sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto 16 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la determinazione delle modalità di versamento in Tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze già di spettanza del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 374, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in caso di versamento effettuato con modalità telematiche, i tributi dovuti siano riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione, rinviando a provvedimenti dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la determinazione delle modalità di versamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, concernente il pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite l'utilizzo di somme versate su conto corrente postale, emanato a seguito di parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 32236 del 17 marzo 2005;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, concernente interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa;

Considerate le istruzioni impartite con circolare n. 47 del 13 marzo 2000 sulla rendicontazione annuale, conti amministrativi e giudiziali dei servizi di cassa, concordata con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, ai sensi dell'art. 646 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Considerato che con nota prot. n. 122411 del 18 settembre 2006 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGF ufficio XIV, ha autorizzato la realizzazione del progetto istitutivo dell'Agente contabile centrale responsabile delle riscossioni con modalità telematiche;

Considerato che con nota prot. n. 86927 del 1° dicembre 2006 è stato nominato l'Agente contabile per le riscossioni telematiche che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti, l'effettuazione del pagamento dei tributi

e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli già previsti;

Considerata l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei sistemi di pagamento diversi dal contante, le modalità di gestione delle disponibilità costituite mediante versamento, per via telematica, su di un conto corrente unico nazionale intestato all'Agenzia del territorio, da utilizzarsi per il pagamento dei servizi erogati in via telematica;

Considerato il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 0005319 del 15 gennaio 2007;

Dispone:

Art. 1.

Pagamento dei servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico

1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali richiesti ed erogati tramite il sistema telematico dell'Agenzia del territorio può essere effettuato mediante l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia.

Art. 2.

Disponibilità delle somme versate

1. Le somme destinate al pagamento dei servizi telematici sono versate sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia del territorio, con modalità telematiche, attraverso un portale dedicato. Le somme versate sono rese disponibili all'utente sul sistema telematico per il pagamento dei tributi dovuti.

Art. 3.

Gestione dell'importo reso disponibile

1. Al momento della richiesta di erogazione dei servizi, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'utente ai sensi dell'articolo precedente.

2. Qualora non sia possibile erogare i servizi richiesti, l'importo reso disponibile viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta.

3. Qualora l'importo reso disponibile all'utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione dei servizi.

4. L'utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

5. In ogni caso all'utente non sono riconosciuti interessi per le somme versate.

Art. 4.

Riscossione dei tributi e versamento alla Tesoreria centrale dello Stato

1. Per le somme detratte a fronte dell'erogazione dei servizi, che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia, l'Agente contabile per le riscossioni telematiche rilascia ricevuta telematica di pagamento. Le somme così riscosse sono versate dal medesimo Agente contabile alla Tesoreria centrale dello Stato e agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna per la quota parte di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

Art. 5.

Servizi telematici per i quali è possibile effettuare il pagamento dei tributi tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

1. L'elenco dei servizi telematici per i quali è possibile effettuare il pagamento dei tributi utilizzando le modalità previste dal presente provvedimento sarà reso noto con successivi comunicati del direttore dell'Agenzia del territorio che verranno pubblicizzati sul sito internet della medesima Agenzia all'indirizzo www.agenziateritorio.it

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

07A02143

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 130/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 settembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/013 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/014 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 8 siringhe preriempite + 16 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/015 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 24 siringhe preriempite + 48 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/016 50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 2 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool;

DECRETI, DETERMINAZIONI E ATTI AMMINISTRATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento interdirezionale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni concernenti l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure tele-

matiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00»;

b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:

«1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

c) nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

d) all'art. 3, comma 2-bis, dopo le parole «art. 1, comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;

e) all'art. 3, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00»;

f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-ter dell'art. 3 è inserito il seguente punto:

«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.»;

g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto:

«1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il vice Ministro: VISCO

07A01948

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.